

**DELIBERAZIONE 12 APRILE 2012
139/2012/R/EFR**

DETERMINAZIONE DEI CREDITI SPETTANTI, PER L'ANNO 2011, AI GESTORI DEGLI IMPIANTI O PARTI DI IMPIANTO RICONOSCIUTI COME "NUOVI ENTRANTI" FINO AL 2010, CHE NON HANNO RICEVUTO QUOTE DI EMISSIONE DI CO₂ A TITOLO GRATUITO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 aprile 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come modificato in sede di conversione in legge (di seguito: decreto-legge 72/10);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 216/06);
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO₂ per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO₂ per il periodo 2008-2012, approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008 (di seguito: decisione di assegnazione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/10);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2010, ARG/elt 184/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 184/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/elt 194/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/elt 38/11;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/elt 111/11;
- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 28 luglio 2010, n. 16/10 (di seguito: deliberazione 16/10);

- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 16 settembre 2010 (di seguito: lettera del 16 settembre 2010);
- la deliberazione del Comitato 21 settembre 2010, n. 22/2010 (di seguito: deliberazione 22/10);
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 11 ottobre 2010 (di seguito: lettera del 11 ottobre 2010);
- la deliberazione del Comitato 28 ottobre 2010, n. 25/2010 (di seguito: deliberazione 25/10);
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 8 novembre 2010 (di seguito: lettera del 8 novembre 2010);
- la deliberazione del Comitato 27 giugno 2011, n. 23/11 (di seguito: deliberazione 23/11);
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 28 luglio 2011 (di seguito: lettera del 28 luglio 2011);
- la lettera trasmessa dal Comitato all’Autorità in data 30 marzo 2012, pervenuta all’Autorità in data 12 aprile 2012 (di seguito: lettera del 30 marzo 2012).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 72/10 ha previsto, tra l’altro, che l’Autorità *“definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale [dal Comitato, n.d.r.] e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l’anno solare precedente...”*;
- con la deliberazione ARG/elt 117/10, l’Autorità ha definito, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 72/10, i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote trasmesse alla medesima Autorità dal Comitato e con riferimento all’andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
- con la deliberazione ARG/elt 117/10, in particolare, l’Autorità ha previsto che i crediti spettanti, espressi in euro, siano pari, in ogni anno solare, al prodotto tra la quantità di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, trasmessa all’Autorità dal Comitato e il valore del termine P_{EUA} ; e che, a tal fine:
 - il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione P_{EUA} sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
 - nel calcolo delle medie aritmetiche sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
 - nell’anno solare in cui l’impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo del termine P_{EUA} , si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti appositamente individuati nel periodo compreso tra la data rilevante ai fini della determinazione del termine P_{EUA} (come trasmessa dal Comitato all’Autorità) e il 31 dicembre;

- il punto 2, della deliberazione ARG/elt 184/10, con riferimento all'anno 2011, ha individuato i seguenti mercati e prodotti di riferimento ai fini dell'applicazione della deliberazione ARG/elt 117/10:
 - a) ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
 - b) Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
 - c) EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
 - d) Bluenext, contratto EUA spot;
- con le deliberazioni 16/10, 22/10, 25/10 e 23/11, il Comitato ha definito il numero di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come nuovi entranti che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito;
- con le lettere del 16 settembre 2010, del 11 ottobre 2010, del 8 novembre 2010 e del 28 luglio 2011, il Comitato ha trasmesso all'Autorità l'elenco delle date rilevanti ai fini della determinazione del termine P_{EUA} ;
- con la lettera del 30 marzo 2012, il Comitato ha trasmesso all'Autorità la conferma dell'operatività, a tutto il 2011, dei nuovi entranti negli anni fino al 2010, dando altresì comunicazione di alcuni cambiamenti di titolarità nel frattempo intervenuti;
- non sono ancora pervenute le comunicazioni del Comitato inerenti l'elenco dei nuovi entranti nell'anno 2011, comprensivo delle quantità di quote di emissione ad essi spettanti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare i crediti spettanti per l'anno 2011 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come “nuovi entranti” fino al 2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, a partire dai dati già trasmessi dal Comitato e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
- rinviare, ad un successivo provvedimento, la determinazione dei crediti spettanti, per l'anno 2011, per gli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti”, per i quali non sono ancora disponibili i dati necessari, fermi restando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10

DELIBERA

1. ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
2. i crediti spettanti per l'anno 2011 per gli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” fino al 2010, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, determinati a partire dai dati già trasmessi dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10, sono riportati nell'*Allegato A*;
3. con successivo provvedimento, verranno determinati i crediti spettanti, per l'anno 2011, per gli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti”, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 216/06, per i quali non sono ancora disponibili i dati necessari, fermi restando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;

4. il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico e Infrastrutture e Trasporti, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
5. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni